

DISPOSIZIONI IN CORSO DI APPLICAZIONE CONSULSPED SRL /CAD EUROPA SRL

Scarica la newsletter di agosto 2025 in formato PDF

Per consultazione guardare il sito internet www.consulsped.com o contattarci

8 agosto 2025

Argomenti:

1. Modifica della Convenzione Doganale sul Trasporto TIR (CONVENZIONE 1975)
2. Circolare n. 15 del 26/06/2025 importazione di beni culturali
3. Sdoganamento centralizzato nazionale – procedura e requisiti
4. Adeguamento tracciati EUCDM 6.2
5. Circolare n. 16 del 10/07/2025 – Sicurezza generale dei prodotti e istruzioni controlli doganali
6. Prego verificare la ricezione newsletter CONSULSPED/CAD EUROPA
7. Per visualizzare loghi e immagini

1. Modifica della Convenzione Doganale sul Trasporto TIR (CONVENZIONE 1975)

Modifica della Convenzione Doganale sul Trasporto TIR (CONVENZIONE 1975)

Modifiche alla Convenzione TIR – Gazzetta Ufficiale UE, Serie L 836/25 del 7 maggio 2025

Entrata in vigore: 1° giugno 2025

Sono stati adottati i seguenti emendamenti:

- **Early warning system:** introdotto un meccanismo di consultazione rapida tra IRU, enti garanti nazionali e amministrazioni doganali, in caso di controversie, che possano compromettere il funzionamento del sistema di garanzia internazionale TIR. L'obiettivo è assicurare la continuità della copertura nei territori interessati;
- **Comunicazione risoluzione contratti IRU:** previsto un termine massimo di 6 mesi per informare le autorità doganali della cessazione dei contratti IRU che impattano sulla garanzia TIR;
- **Validità certificato di approvazione veicolo:** estesa da 2 a 3 anni la validità del certificato di approvazione dei veicoli stradali utilizzati nel regime TIR;

- **Accettazione del certificato di approvazione:** il certificato deve essere accettato obbligatoriamente dall'Ufficio doganale di partenza.

Allegati (clicca per scaricare):

[Allegato n.1_19.05.2025 modifiche Convenzione TIR](#)

Consulta la notizia completa nel sito:

[Modifica della Convenzione Doganale sul Trasporto TIR \(CONVENZIONE 1975\).| Consulsped Srl](#)

2. Circolare n. 15 del 26/06/2025 importazione di beni culturali

A decorrere dal 28 giugno 2025, è operativa la piattaforma europea ICG (Import of Cultural Goods), accessibile tramite il sistema unionale TRACES NT, per la gestione delle importazioni di beni culturali rientranti nelle parti B e C dell'allegato al Reg. (UE) 2019/880. Le disposizioni sono attuate a livello nazionale con la Circolare ADM n. 15 del 26 giugno 2025.

1. Finalità del Regolamento

Il **Reg. (UE) 2019/880** mira a:

- Contrastare il traffico illecito di beni culturali, soprattutto da aree di conflitto.
- Tutelare il patrimonio culturale mondiale.
- Prevenire il finanziamento al terrorismo tramite commercio illecito.

2. Ambito di Applicazione

Il regolamento si applica ai beni culturali di provenienza extra-UE (es. reperti archeologici, opere d'arte, manoscritti, beni di valore storico, religioso o scientifico), stabilendo specifici requisiti di età, valore e provenienza.

Definizioni chiave:

- *Introduzione:* entrata fisica sotto vigilanza doganale (Reg. (UE) 952/2013 – CDU).
- *Importazione:* include immissione in libera pratica e regimi speciali (deposito, ammissione temporanea, ecc.).

...

Per leggere la notizia completa cliccare qui:

[IMPORTAZIONE DI BENI CULTURALI | Consulsped Srl](#)

Allegati (clicca per scaricare):

[Allegato n. 1_Circolare n. 15 del 26.06.2025 importazione di beni culturali](#)

[Allegato n. 2_Reg.to UE n. 880 del 17 aprile 2019_con licenza parte B e con dichiarazione importatore parte C pg. 13 e 14](#)

[Allegato n. 3_Reg.to UE n. 1079 del 24 giugno 2021](#)

3. Sdoganamento centralizzato nazionale – procedura e requisiti

Lo **sdoganamento centralizzato**, disciplinato dall'art. 179 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU), consente agli operatori economici autorizzati di presentare la dichiarazione doganale presso l'ufficio competente in base alla loro sede, anche quando le merci si trovano fisicamente presso un altro ufficio doganale, sia nello stesso Stato membro sia in Stati diversi dell'UE.

La presente circolare disciplina l'applicazione nazionale della procedura limitatamente al regime di importazione.

1. Soggetti ammessi e requisiti

Possono accedere allo sdoganamento centralizzato nazionale gli operatori economici stabiliti in Italia, titolari di autorizzazione AEO per semplificazioni doganali, che intendano gestire centralmente la presentazione delle dichiarazioni doganali.

È possibile agire direttamente o tramite un rappresentante (diretto o indiretto, a seconda dei ruoli).

2. Presentazione della domanda

La richiesta di autorizzazione va inoltrata tramite il Trader Portal del sistema CDS, indicando come autorità competente l'Ufficio Regimi e Procedure Doganali (IT922106). La domanda deve contenere:

- tipo di rappresentanza;

- tipologia di merci;
- uffici doganali coinvolti.

Entro 120 giorni dall'accettazione, completata l'istruttoria con gli uffici territoriali competenti, viene rilasciata l'autorizzazione tramite CDS.

...

Per leggere la notizia completa cliccare qui:

[SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO NAZIONALE – PROCEDURA E REQUISITI | Consulsped Srl](#)

Allegati (clicca per scaricare):

[Allegato n.1_Circolare n. 19 del 29/07/2025 - Sdoganamento Centralizzato Nazionale](#)

4. Adeguamento tracciati EUCDM 6.2

L'Agenzia delle Dogane ha comunicato l'adeguamento dei tracciati dei messaggi per la presentazione delle dichiarazioni doganali di importazione alla versione 6.2 del modello dei dati europei (EUCDM – European Customs Data Model).

L'adozione della versione EUCDM 6.2 ha come obiettivi il rafforzamento delle semplificazioni procedurali, il miglioramento della tracciabilità, la promozione del commercio legale e il contrasto alle frodi. Inoltre, tale evoluzione è necessaria per garantire l'interoperabilità con le banche dati e i sistemi unionali recentemente aggiornati, come ad esempio quelli connessi al meccanismo CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism).

I nuovi tracciati sono disponibili nel "Toolbox" **a partire dal 25 luglio 2025** per consentire agli operatori economici l'adeguamento dei propri sistemi informatici.

Sarà possibile effettuare i test in ambiente di addestramento a partire dal 22 settembre 2025, mentre l'utilizzo in ambiente di produzione sarà introdotto gradualmente **dal 15 dicembre 2025**.

L'Agenzia precisa infine che ulteriori dettagli operativi saranno comunicati con successive circolari.

Allegati (clicca per scaricare):

[Allegato n. 1_Adeguamento dei tracciati alla versione EUCDM 6.2](#)

Consulta la notizia completa nel sito:

[ADEGUAMENTO TRACCIATI EUCDM 6.2 | Consulsped Srl](#)

5. Circolare n. 16 del 10/07/2025 – Sicurezza generale dei prodotti e istruzioni controlli doganali

1. Entrata in vigore e finalità

Il Regolamento (UE) 2023/988 è entrato in vigore il 13 dicembre 2024, sostituendo la Direttiva 2001/95/CE. Obiettivo principale: garantire un elevato livello di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato UE e tutelare i consumatori, anche in assenza di normative settoriali specifiche.

2. Ambito di applicazione

Si applica a tutti i prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato dell'UE, inclusi articoli nuovi, usati, riparati o ricondizionati.

Esclusioni: alimenti, medicinali, mangimi, fitosanitari, esseri viventi, prodotti in contesti di trasporto, aeromobili specifici, oggetti d'antiquariato.

3. Principali novità

Maggiori obblighi per tutti gli operatori economici, inclusi importatori e distributori.

Necessità di implementare processi interni di verifica della sicurezza.

Attenzione specifica al commercio elettronico e alla circolazione online di prodotti pericolosi.

4. Prodotto sicuro (Art. 3)

Un prodotto è considerato sicuro se, in condizioni d'uso normali o prevedibili, non presenta rischi o solo rischi minimi accettabili per la salute e sicurezza dei consumatori.

5. Valutazione della sicurezza (Art. 6 e 8)

La valutazione considera:

- Caratteristiche fisiche e funzionali del prodotto.
- Interazioni con altri prodotti.
- Presentazione e aspetto.
- Tipo di consumatori.
- Cybersicurezza (se applicabile).
- Funzionalità predittive o evolutive.

6. Controlli doganali

Le dogane applicano i nuovi criteri per verificare la conformità dei prodotti.

Le linee guida operative per i controlli sono definite nella relativa circolare, con particolare attenzione all'uso di schede RAPEX e profili di rischio.

...

Per leggere la notizia completa cliccare qui:

[SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI E ISTRUZIONI CONTROLLI DOGANALI | Consulsped Srl](#)

Allegati (clicca per scaricare):

[Allegato n. 1_Circolare n. 16 del 10/07/2025 – Sicurezza generale dei prodotti e istruzioni controlli doganali](#)

6. Prego verificare la ricezione newsletter CONSULSPED/CAD EUROPA

Nel caso non riceviate la ns. newsletter, Vi invitiamo a fare controllare al Vs. IT Manager / Sistemista Informatico se le ns. mail vengono classificate come spam applicando le dovute correzioni come, per esempio, mettere l'indirizzo del mittente nella Whitelist. L'indirizzo del mittente è info@consulspedsrl.com.

Ricevere la nostra newsletter è per Voi importante, in quanto Vi permette di rimanere aggiornati su novità doganali/accise che sono di immediata applicazione e non rimanere fuori dalla complessità di un mondo che cambia in continuazione, necessitando di aggiornamento continuo.

7. Per visualizzare loghi e immagini

Al fine di visualizzare correttamente loghi e immagini, Vi preghiamo di fare la seguente azione: tasto destro, blocca, non bloccare mail questo gruppo o lista di distribuzione.

Grazie per la collaborazione

CONSULSPED SRL - Operatore Economico Autorizzato (AEO) n. IT AEOC 09 0110

Sede legale Via Martin Luther King, 10 - 31032 Casale sul Sile (TV)

Tel. 0422 997711

E-mail: sede.tv@consulspedsrl.com

Sito Web: <http://www.consulsped.com>

Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito e hai dato il consenso a ricevere comunicazioni email da parte nostra.
Casa di Spedizioni, Consulsped Srl Via Martin Luther King, 10, Casale sul Sile, 31032 TV IT
www.consulsped.com 0422997711

[Unsubscribe](#) | [Disiscriviti](#)